

Buongiorno,

con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione le osservazioni e proposte della Banca Popolare dell'Emilia Romagna al documento in consultazione indicato in oggetto.

- In relazione all'art. 4, comma 2, lettere a) e b), si osserva come la previsione della determinazione della commissione di istruttoria veloce in ragione dei costi mediamente sostenuti e della sua diversificazione solo per tipologia di clientela e di contratto determinerebbe, di fatto, una situazione di disparità di trattamento tra clienti che usualmente sconfinano per importi modesti e quelli che sconfinano per importi rilevanti.

Invero, gli intermediari sostengono costi differenti per l'istruttoria delle richieste di sconfinamento in relazione all'ammontare del potenziale sconfinamento.

Si suggerisce di prevedere la possibilità, in coerenza con le procedure interne di gestione degli sconfinamenti e dei relativi costi di istruttoria, di diversificare l'ammontare della commissione in ragione dell'importo dello sconfinamento determinatosi.

- In relazione all'art. 4, comma 2, lettere a) e b), si osserva come la previsione della determinazione della commissione di istruttoria veloce in ragione dei costi mediamente sostenuti e della sua diversificazione solo per tipologia di clientela e di contratto determinerebbe, di fatto, una situazione di disparità di trattamento tra clienti affidati per per importi modesti e quelli affidati per importi rilevanti.

Invero, gli intermediari prevedono procedure differenziate di istruttoria e autorizzazione di eventuali sconfinamenti in relazione all'ammontare complessivo del fido concesso.

Si chiedono chiarimenti sulla possibilità di differenziare, in coerenza con le procedure interne di gestione degli sconfinamenti e dei relativi costi di istruttoria, l'ammontare della commissione in ragione dell'importo dell'affidamento concesso (es., euro x in caso di fido fino a complessivi euro y; euro 2x in caso di fido fino a complessivi euro 2y).

- In merito all'art. 4, comma 3, lettera a) si chiede di meglio precisare il concetto di "richiesta di sconfinamento": in particolare, si chiede se possano considerarsi "richieste" tutte le operazioni in addebito in corso di registrazione, disposte dal cliente (ad esempio, trattenuta di un assegno o disposizione di pagamenti ricorrenti) o previste contrattualmente (ad esempio, addebito periodico delle competenze).

- Premesso che, in caso di persistenza di una situazione di sconfinamento, gli intermediari procedono ad un periodico riesame (normalmente settimanale) della posizione, si chiede di chiarire se, a fronte dell'istruttoria effettuata dall'intermediario per prorare l'autorizzazione allo sconfinamento, possa essere prevista l'applicazione della commissione di istruttoria veloce.

- Si chiedere di chiarire se - ai fini del calcolo del TEG - è corretto prevedere la CIV come "spese di istruttoria".
- Infatti, alla luce delle faq di Banca d'Italia "le spese di istruttoria contrattualmente previste non possono considerarsi di carattere occasionale e vanno incluse nel calcolo del TEG (senza annualizzazione) per almeno quattro trimestri".

Cordiali saluti.

Paola Valieri
Servizio Compliance di Gruppo
Ufficio Normative Bancarie
Banca popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.,
Corso Vittorio Emanuele II n. 31 - 41100 Modena (Italy)
Direct Line: +39. 059 202.1736
Fax: +39. 059 202.1745
mail to: paola.valieri@bper.it